



FEDERICO CRIVELLARI  
NOTAIO

[www.studiocrivellari.it](http://www.studiocrivellari.it)

ALLEGATO A) N. 8198/6351 REP.

## STATUTO

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

#### FINALITÀ - OGGETTO SOCIALE

##### **Art. 1. - Costituzione - denominazione - sede e durata - definizioni**

**1.1.** E' costituita una società cooperativa sotto forma di società cooperativa Impresa Sociale (di seguito Cooperativa) denominata

**"FAIRTRADE ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE".**

**1.2.** La Cooperativa opera senza fini di lucro.

**1.3.** La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Padova (PD).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato, con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni necessarie, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello indicato ovvero l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, secondo le modalità previste dalla legge.

**1.4.** Previ gli adempimenti di legge e in forza di semplice decisione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituite e/o soppresse filiali, succursali, sedi operative, agenzie, uffici di rappresentanza in qualsiasi luogo, purché in Italia.

**1.5.** Il domicilio dei Soci, anche elettronico (PEC) e telefonico, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro dei Soci.

**1.6.** La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte, con delibera dell'Assemblea sociale anche prima della data di scadenza.

**1.7.** Con il termine "Socio" si indicano nel presente Statuto esclusivamente persone giuridiche. L'uso del genere maschile e del "maschile non marcato" per indicare tali soggetti titolari di diritti, incarichi e stati giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi - risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo. Lo stesso si applica per il termine "Amministratori" e per i termini che fanno esclusivo riferimento a specifiche attività professionali che possono essere svolte da singoli soggetti, società o collegi (ad esempio, liquidatore/i, procuratore/i, arbitro/i, revisore, notaio).

Laddove gli altri termini e definizioni utilizzati nel presente statuto si riferiscano esclusivamente a persone fisiche è prevista la declinazione al femminile e al maschile.

##### **Art. 2 - Scopo sociale**

**2.1.** La Cooperativa ha lo scopo di perseguire - senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale.

Nel contempo, La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e persegue lo scopo mutualistico e sociale di svolgere e sviluppare tutte le attività e le iniziative più idonee e adeguate per contribuire alla crescita, allo sviluppo e alla qualificazione dei soci, nella consapevolezza dei principi del commercio equo ed in particolare di Fairtrade Labelling Organizations International E.V. (di seguito Fairtrade International), offrendo ai soci stessi beni, servizi, partnership e attività che consentono di valorizzare al meglio le scelte e i percorsi di adesione ai principi suddetti.

**2.2.** La Cooperativa aderisce a Fairtrade International, della quale condivide le finalità e dalla quale ha ottenuto la licenza d'uso dei marchi "Fairtrade", registrati pres-

so la World Intellectual Property Organization e presso l'Unione Europea (come marchi di certificazione UE) con facoltà di concederli in sub-licenza.

**2.3. Sono finalità della Cooperativa:**

- 1) la promozione e la valorizzazione della certificazione Fairtrade, dei Marchi Fairtrade e dei prodotti del Commercio Equo e Solidale certificati secondo gli Standard definiti da Fairtrade International (di seguito Standard Fairtrade);
- 2) la cooperazione internazionale allo sviluppo, creando opportunità di sviluppo sostenibile, autodeterminato e durevole per gli agricoltori, le agricoltrici, i lavoratori e le lavoratrici operanti in aree economicamente svantaggiate e prevalentemente in Paesi in via di sviluppo, e le loro comunità; la Cooperativa considera la diffusione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale certificati Fairtrade uno strumento per la cooperazione concreta allo sviluppo comune ed armonico tra Nord e Sud del Mondo, basato su giustizia sociale, reciprocità e corresponsabilità;
- 3) la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei consumatori e delle consumatrici affinché adottino nuovi criteri al momento della scelta degli acquisti quotidiani.

**2.4. Gli Standard Fairtrade fanno propri gli elementi specifici e principali che contraddistinguono il Commercio Equo e Solidale, come:**

- 1) l'acquisto di beni e produzioni presso aziende e/o gruppi di piccoli agricoltori e agricoltrici, operanti in aree economicamente svantaggiate e prevalentemente in Paesi in via di sviluppo, certificati sulla base degli Standard Fairtrade, che garantiscono ai lavoratori e alle lavoratrici condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, remunerazione adeguata e parità di trattamento, senza discriminazioni;
- 2) il prefinanziamento e il pagamento dei prodotti importati sulla base di prezzi equi, stabiliti dagli Standard Fairtrade, oltre al pagamento di un premio aggiuntivo, finalizzato al graduale miglioramento dei processi produttivi, nonché per favorire lo sviluppo della comunità locale;
- 3) il sostegno concreto ai gruppi di piccoli agricoltori e agricoltrici, ai lavoratori, alle lavoratrici e alle loro organizzazioni, per sviluppare la qualità e l'efficacia del loro lavoro nonché migliorare l'impatto ambientale della produzione (aumento della qualità delle produzioni, coltivazioni e/o riconversioni al metodo biologico, sostegno alla trasformazione delle predette produzioni in loco).

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della legge 59/1992.

**Art. 3 - Oggetto sociale**

**3.1.** La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, delle seguenti attività:

**3.2.** La Cooperativa promuove la certificazione Fairtrade, i Marchi Fairtrade e i prodotti del Commercio Equo e Solidale certificati Fairtrade svolgendo azioni di marketing e di sensibilizzazione dei consumatori e delle consumatrici, della società civile, delle aziende, anche non socie della Cooperativa, che potenzialmente potrebbero contribuire allo sviluppo di agricoltori e agricoltrici delle aree economicamente svantaggiate e prevalentemente dei Paesi in via di sviluppo, attraverso la certificazione Fairtrade e la concessione in licenza di marchi di certificazione o la diffusione dei prodotti certificati Fairtrade anche ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. o) del D.Lgs. 112/17.

**3.3.** In quanto ente di promozione dei Marchi Fairtrade, esterno alle filiere di approvvigionamento dei prodotti certificati Fairtrade, la Cooperativa non produce, non vende, né distribuisce o commercializza in alcun modo i prodotti certificati Fairtrade, tranne i casi in cui queste vendite sono strumentali alle attività di promozione dei Marchi Fairtrade o dei prodotti certificati stessi.

**3.4.** La Cooperativa concede i Marchi Fairtrade in sub-licenza ad aziende profit e non profit, anche esterne alla Cooperativa, che si impegnino a rispettare gli Standard Fairtrade, per contraddistinguere i prodotti certificati Fairtrade. Nel rispetto della Normativa Europea sugli Enti di Certificazione e dei Criteri Generali per gli Organismi di Certificazione dei prodotti, quali la EN 45011, la Cooperativa dovrà garantire la certificazione in base agli Standard Fairtrade attraverso l'affidamento del servizio ad un ente certificatore terzo, oppure tramite la creazione di una società controllata/partecipata indipendente.

**3.5.** La Cooperativa svolge attività di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge 125/2014 e all'art. 2 comma 1 lett. n) del D.Lgs. 112/17, in particolare nei confronti dei lavoratori, delle lavoratrici, delle organizzazioni di agricoltori e agricoltrici e/o delle aziende di produzione certificate o in via di certificazione Fairtrade in aree economicamente svantaggiate e prevalentemente in Paesi in via di sviluppo, supportando la realizzazione di prodotti o filiere di commercio equo e solidale conformi agli Standard Fairtrade. Particolare attenzione sarà rivolta alla valutazione dei benefici della certificazione Fairtrade sui lavoratori, sulle lavoratrici, sugli agricoltori, sulle agricoltrici e sulle loro Organizzazioni e sull'impatto nella riduzione della povertà conseguita mediante uno sviluppo socialmente, economicamente ed ecologicamente sostenibile.

**3.6.** La Cooperativa interviene in tutti gli organismi di governance, gestione tecnica e partecipazione previsti da Fairtrade International per contribuire allo sviluppo del sistema internazionale, e alla formulazione o miglioramento degli Standard Fairtrade, anche in base alla realtà economica, sociale ed industriale-produttiva dell'Italia.

**3.7.** La Cooperativa, nel rispetto degli accordi con Fairtrade International, potrà sviluppare percorsi originali di standard di sostenibilità etica, sociale ed ambientale che riguardino filiere agricole produttive italiane o dell'area del Mediterraneo, in collaborazione e partnership con organizzazioni, anche non socie, che si occupano di responsabilità sociale d'impresa.

**3.8.** La Cooperativa organizza campagne informative per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica italiana sulle condizioni di vita e di lavoro nelle aree economicamente svantaggiate e prevalentemente in Paesi in via di sviluppo, evidenziandone la condizione di svantaggio/marginalizzazione sia sociale che nell'ambito del mercato internazionale; svolgendo così un'azione di educazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei consumatori e delle consumatrici sulle tematiche del Commercio Equo e Solidale affinché siano consapevoli che le loro scelte indirizzano le politiche economiche e produttive.

**3.9.** La Cooperativa promuove lo sviluppo di relazioni e partnership con i soci, nelle attività di diffusione e promozione del Commercio Equo e Solidale e della certificazione Fairtrade, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, e nelle azioni volte al coinvolgimento dei consumatori, delle consumatrici e della società civile.

**3.10.** La Cooperativa può organizzare partnership, raccolte fondi, donazioni indipendentemente o con il concorso di altre organizzazioni non profit, Enti Pubblici, Fondazioni, Istituti di Credito o aziende tese a promuovere contemporaneamente

il Commercio Equo e Solidale e la Responsabilità Sociale, secondo principi di trasparenza, rendicontabilità ed accessibilità.

**3.11.** Nel perseguire lo scopo sociale, la Cooperativa può, inoltre, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nel rispetto dei limiti normativi vigenti, nonché compiere ogni atto e operazione di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria utile alla realizzazione degli scopi associativi, ivi compresa l'assunzione d'interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, purché non in conflitto con lo scopo e l'oggetto sociale della Cooperativa, nonché realizzare percorsi formativi, anche professionali purché strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

**3.12.** La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti tra i soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del Risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.

**3.13.** I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

**3.14.** La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

**3.15.** La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs. 112/2017.

## TITOLO II

### I SOCI COOPERATORI

#### **Art. 4 - Soci Cooperatori**

**4.1.** Il numero dei Soci Cooperatori è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

**4.2.** Possono essere Soci Cooperatori gli enti e le organizzazioni senza scopo di lucro, preferibilmente a dimensione e diffusione nazionale che, condividendo lo scopo sociale e l'oggetto della Cooperativa si impegnino a collaborare concretamente alla promozione della certificazione Fairtrade e dei prodotti certificati.

Possono essere altresì Soci Cooperatori gli enti e le imprese i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa e che intendano partecipare all'attività mutualistica in quanto operanti in ambiti connessi agli scopi della Cooperativa e ne condividano l'oggetto e lo scopo sociale.

Possono essere ammessi soci sovventori o finanziatori secondo quanto previsto dal presente statuto.

#### **Art. 5 - Cause di inammissibilità**

**5.1.** Non possono essere ammessi alla Cooperativa le persone giuridiche, le società, le associazioni e gli altri enti che operino - anche tramite terzi - in attività contrastanti con i principi ispiratori, l'oggetto e lo scopo sociale di "Fairtrade Italia Società Cooperativa" o svolgano attività in concorrenza con quelle svolte dalla Cooperativa.

#### **Art. 6 - Domanda di adesione**

**6.1.** Chi intende essere ammesso come Socio deve inviare al Consiglio di Ammini-

strazione domanda scritta contenente:

- a. i dati identificativi dell'aspirante socio: le generalità del richiedente ovvero denominazione o ragione sociale, domicilio, sede, attività, codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- b. lo statuto dell'organizzazione richiedente ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Consiglio di Amministrazione al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
- c. l'indicazione della quota di capitale sociale offerta in sottoscrizione, secondo quanto previsto dalla legge o da delibera dell'assemblea;
- d. un profilo della propria attività;
- e. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle delibere legalmente adottate dagli organi della Cooperativa;
- f. l'accettazione esplicita della Clausola arbitrale di cui al presente Statuto;
- g. ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per Legge o per Statuto o richiesta dall'Organo Amministrativo.

**6.2.** Una domanda d'ammissione condizionata sul piano temporale è inammissibile.

#### **Art. 7 - Ammissione**

**7.1.** Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Statuto e valutati i motivi che hanno determinato la domanda dell'organizzazione interessata, delibera sulla domanda stessa, secondo criteri non discriminatori tenendo conto, in ogni caso, anche dell'interesse della Cooperativa nel rispetto delle sue finalità e previsioni statutarie.

**7.2.** La delibera di ammissione, nei successivi 60 (sessanta) giorni, deve essere comunicata all'organizzazione interessata e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione. L'ammissione ha effetto dall'accoglimento della domanda da parte dell'organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 (sessanta) giorni agli/alle interessati/e. In questo caso essi/esse possono chiedere, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

**7.3.** In sede di relazione al Bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci.

#### **Art. 8 - Doveri e Diritti dei Soci Cooperatori**

**8.1.** Chi viene ammesso si obbliga:

- a) al versamento delle azioni di capitale sociale sottoscritte per un valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, nella misura minima eventualmente stabilita dall'assemblea dei soci o dalla legge;
- b) ad osservare il presente Statuto, le norme del Regolamento nonché ogni altra deliberazione legittimamente adottata dagli organi sociali;
- c) a collaborare al buon andamento della Cooperativa, partecipando alle attività sociali per il raggiungimento dello scopo sociale della Cooperativa.

**8.2.** I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dalla Cooperativa, con diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi Sociali e, inoltre, per ogni altro atto per il quale

sia richiesto, dal presente Statuto o dalle norme di legge applicabili, il voto dei Soci.

**8.3.** Il Socio è tenuto ad accettare, nei limiti di legge, ogni e qualsiasi forma di controllo che gli organi della Cooperativa ritengano di adottare al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi statutari a suo tempo assunti, oltre che la sussistenza di eventuali comportamenti contrari all'oggetto e allo scopo sociale o comunque lesivi della Cooperativa, delle sue finalità e prestigio.

**8.4.** E' fatto divieto ai Cooperatori di appartenere ad altri organismi che perseguono finalità in contrasto con gli scopi e gli interessi della Cooperativa o svolgano attività in concorrenza con quelle svolte dalla Cooperativa.

**8.5.** Ogni Socio è comunque responsabile per gli obblighi sociali limitatamente alle azioni sottoscritte, versate ed eventualmente rivalutate.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un/una rappresentante, eventualmente assistito/a da un/una professionista di sua fiducia. Sarà consentito richiedere estratto autentico dei verbali con spese a carico dei richiedenti.

Il socio o i soci che intendono procedere alla consultazione dei libri sociali devono farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

**8.6.** Le deliberazioni dell'assemblea sociale sono impugnabili secondo quanto previsto dalla legge.

#### **Art. 9 - Provvedimenti a carico del Socio**

**9.1.** Nei confronti del Socio che non rispetti il presente Statuto, i Regolamenti interni, i disciplinari della Cooperativa o le direttive degli Organi sociali, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, prendere i seguenti provvedimenti:

- a. censura con diffida;
- b. esclusione.

**9.2.** I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro 5 (cinque) giorni, mediante fax, PEC oppure lettera raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. L'esclusione sarà deliberata secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.

**9.3.** A fronte dei provvedimenti previsti dal presente articolo, l'organizzazione interessata potrà far ricorso alla procedura arbitrale di cui all'articolo 42 del presente Statuto.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di socio**

**10.1.** Il socio cessa di appartenere alla Cooperativa per recesso, esclusione, estinzione (ad esempio in seguito a scioglimento o liquidazione giudiziale o procedura concorsuale) della Persona giuridica socia.

**10.2.** In ciascuno dei suddetti casi la restituzione delle azioni di capitale sociale sottoscritte dal socio avverrà tramite rimborso da operarsi nei limiti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento interno.

**10.3.** Stante la natura cooperativa e mutualistica i soci o i loro aventi causa, nei casi predetti, hanno diritto:

a) al rimborso del valore delle azioni da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, in ogni caso in misura non superiore al valore nominale delle azioni versate aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del presente Statuto, entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio;

b) al rimborso delle altre somme eventualmente versate a titolo di prestito.

**10.4.** I Cooperatori receduti o esclusi o i liquidatori del Socio cessato/venuto a cessare dovranno richiedere il rimborso delle azioni di cui al precedente comma per iscritto, mediante raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento, da spedirsi, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto.

Le somme indicate al comma 10.3 per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

#### **Art. 11 - Recesso del Socio**

**11.1.** Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Socio che non si trovi più in condizione di concorrere agli scopi societari a causa di cessione o affitto della propria azienda ovvero di liquidazione volontaria. In nessun caso il recesso può essere parziale ovvero non può esservi richiesta di restituzione parziale delle azioni di capitale sociale sottoscritte.

**11.2.** La dichiarazione di recesso deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione.

**11.3.** petta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa al socio interessato mediante mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il Socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di carenza dei presupposti per il legittimo recesso, può ricorrere alla procedura arbitrale di cui all'articolo 42 del presente Statuto.

#### **Art. 12 - Esclusione del Socio**

**12.1.** Il Socio può venir escluso qualora:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non sia più in grado di contribuire in alcun modo al raggiungimento delle finalità sociali;

c) non sia in regola con il versamento delle azioni di capitale sociale, pur dopo formale diffida;

d) svolga attività in contrasto con lo statuto a norma delle vigenti leggi o appartenga ad altri organismi che svolgano attività in contrasto e/o in concorrenza a quelle della Cooperativa;

e) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso La Cooperativa;

f) sia sottoposto a fallimento o altra procedura concorsuale, ivi compresa la liquidazione coatta amministrativa, ovvero ceda o affitti la propria azienda ovvero si trovi in liquidazione volontaria o incorra in altra situazione estintiva dell'organizzazione interessata;

g) non ottemperi alle deliberazioni degli organi sociali competenti.

**12.2.** L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice secondo criteri non discriminatori.

**12.3.** L'esclusione è debitamente comunicata al Socio, con raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

**12.4.** Contro la delibera di esclusione il Socio può attivare la procedura arbitrale, secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

La proposizione dell'istanza, comunque, non ha effetto sospensivo del provvedimento di esclusione.

Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di esclusione l'organizzazione interessata, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può investire l'assemblea, la quale si deve pronunciare entro 60 (sessanta) giorni. Nel caso in cui l'organo assembleare si pronunci in modo difforme da quello del consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

### **TITOLO III STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 13 - Norme applicabili**

**13.1.** Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo precedente, possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'art. 2526 c.c., da offrire in sottoscrizione a soci ordinari o a terzi, questi ultimi denominati soci finanziatori, nel rispetto di quanto previsto per le Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 e ss. mm..

Rientrano tra i soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

**13.2.** Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori o ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

**13.3.** Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

#### **Art. 14 - Imputazione a capitale sociale**

**14.1.** I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

**14.2.** I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore ciascuna di 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro.

**14.3.** I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

#### **Art. 15 - Trasferibilità dei titoli**

**15.1.** Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

**15.2.** Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

**15.3.** In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c.

**15.4.** La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

#### **Art. 16 - Modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi dei soci finanziatori**

**16.1.** L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione all'organo amministrativo ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c., che dovrà essere specificata su proposta motivata dell'organo amministrativo.

Con la stessa deliberazione, apportando se necessario le opportune modifiche statutarie, potranno altresì essere stabiliti, il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse, nel rispetto della normativa vigente in tema di requisiti mutualistici e di Impresa Sociale.

**16.2.** La Cooperativa può emettere azioni prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato a particolari condizioni non meramente potestative, ai sensi dell'art. 2351 c.c.

Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori, soci sovventori compresi, non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, possono nominare almeno un/una componente del Consiglio di Amministrazione e un/una componente effettivo/a e supplente del Collegio Sindacale, nonché un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

#### **Art. 17 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**

**17.1.** Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera di emissione, fermi i vincoli previsti dall'art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 112/2017 e dell'art. 2514 c.c.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

**17.2.** La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c. e dalla lettera a) dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 112/17.

**17.3.** La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

**17.4.** Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c.

#### **Art. 18 - Diritti di partecipazione alle assemblee**

**18.1.** I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

**18.2.** Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

**18.3.** L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal/la rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

**18.4.** Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

### **TITOLO IV**

#### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - ESERCIZIO SOCIALE**

##### **Art. 19 - Patrimonio sociale**

**19.1.** Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale che è di importo variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) detenute dai soci cooperatori e dall'eventuale capitale sociale detenuto dai soci finanziatori, costituito da azioni del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), ivi compreso il Fondo per il Potenziamento Aziendale, costituito con i conferimenti dei soci sovventori, formato da azioni nominative del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

b. dalla riserva legale formata con gli utili dell'esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci de-

ceduti;

c. della eventuale riserva straordinaria indivisibile;

d. dalle altre riserve indivisibili;

f. da ogni altro fondo o accantonamento deliberato dall'assemblea e previsto dalla legge.

#### **Art. 20 - Azioni del capitale sociale**

**20.1.** I Cooperatori sono tenuti a contribuire alla vita della Cooperativa con la sottoscrizione di azioni di capitale sociale. Le azioni sono sempre nominative e non possono essere trasferite con effetto verso la Cooperativa se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione; si applica l'art. 2530 c.c..

**20.2.** Le azioni non sono rivalutabili, se non nei limiti previsti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e di Impresa Sociale

#### **Art. 21 - Divieto di Riparto delle riserve**

**21.1.** Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

**21.2.** In caso di scioglimento della Cooperativa per qualsiasi causa, il patrimonio che dovesse residuare dopo l'avvenuto pagamento di debiti, oneri e spese a carico della Cooperativa, e la restituzione del capitale sociale, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, comunque, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente sulla cooperazione mutualistica, come indicato nell'art. 41 del presente statuto.

#### **Art. 22 - Obbligazioni sociali**

**22.1.** Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

#### **Art. 23 - Esercizio sociale e Bilanci**

**23.1.** L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**23.2.** Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove richiesto dalla normativa vigente.

**23.3.** Nella relazione sulla gestione, o in altro documento sostitutivo parte del bilancio, gli amministratori dovranno indicare specificatamente i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'organo amministrativo deve documentare nella nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

**23.4.** L'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio, deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine, comunque non superiore a 180 (centoottanta) giorni, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

**23.5.** L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui attivi annuali netti nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, destinandoli:

a) al fondo riserva legale ordinaria per una quota non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione per una quota secondo le misure e le modalità previste dalla Legge n. 59/1992 e successive modificazioni;

- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci secondo le leggi vigenti per le Imprese Sociali e le cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari, nel rispetto dei limiti previsti per le Imprese Sociali e cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti consentiti dalla legge per la qualifica di Impresa Sociale e di cooperativa a mutualità prevalente;
- f) una quota ai soci a titolo di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, secondo quanto previsto dall'articolo successivo;
- g) quanto resta al fondo di riserva straordinaria indivisibile ovvero altro fondo o riserva creato per legge o dall'assemblea.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La cooperativa potrà effettuare le destinazioni di cui a punti c), d), ed e) in misura inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e avanzi di gestione annuali, ovvero nel rispetto di altro limite espresso dalla normativa vigente in materia di Impresa Sociale.

In particolare, la Cooperativa non potrà distribuire le riserve fra i Soci durante la vita della Società, né al suo scioglimento.

#### **Art. 24 - Ristorni**

**24.1.** Eventuali ristorni saranno ripartiti tra i soci in quanto correlati alle attività di interesse generale previste dal presente statuto a fronte di un avanzo di gestione mutualistica.

I ristorni saranno ripartiti proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici, in base ai criteri contenuti nell'apposito regolamento i quali dovranno considerare la quantità di beni/servizi fruiti dai soci nell'esercizio di riferimento

**24.2.** L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o anche mediante aumento proporzionale di capitale sociale con l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari o altra modalità deliberata dall'assemblea e consentita dalla legge.

#### **Art. 25 - Clausole mutualistiche e di non lucretività**

**25.1.** Finché la Cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'art. 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**25.2.** La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze e le modalità previste dall'art. 2514 c.c.. Ai sensi della normativa in materia di Impresa Sociale, è inoltre vietata ogni forma

diretta o indiretta di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, fatto salvo quanto consentito dalla legge e dal presente statuto.

## **TITOLO V ORGANI SOCIALI**

### **Art. 26 - Organi Sociali**

**26.1.** Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci, in forma ordinaria o straordinaria;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale (se previsto come obbligatorio dalla legge);

### **Art. 27 – Assemblea**

**27.1.** L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a. approva il bilancio di esercizio redatto secondo le norme di legge e decide la destinazione degli utili e avanzi di gestione;
- b. approva il bilancio sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c. determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a norma di Statuto; provvede alle nomine relative alle cariche sociali di sua competenza; determina i compensi relativi alle cariche istituite conformemente alle leggi vigenti o al presente Statuto;
- d. approva i Regolamenti secondo le previsioni del presente Statuto;
- e. delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di Amministrazione; delibera sull'eventuale esclusione del socio secondo quanto previsto dal precedente art. 12.
- f. delibera sulle azioni di responsabilità nei confronti di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, quando nominati/e;
- g. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
- h. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o dalle norme speciali in materia di cooperazione e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

**27.2.** L'Assemblea avrà luogo almeno ogni anno entro i termini ordinari di legge o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze come sopra precisato.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo, anche in teleconferenza quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o anche quando ne sia fatta domanda a norma dell'art. 2479, comma 1 c.c. ovvero per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti Soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai Soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

### **Art. 28 - Assemblea Straordinaria**

**28.1.** L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sulla soppressione o modificazione delle clausole relative ai requisiti di mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c., con le maggioranze e modalità previste dalla legge;
- c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- d) sull'emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al presente statuto;
- e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

## **Art. 29 - Modalità di convocazione dell'assemblea**

**29.1.** L'assemblea deve essere convocata mediante avviso inviato ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con comunicazione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso è spedito ai soci mediante raccomandata A/R, via PEC ovvero ogni altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, e dell'eventuale rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto; inoltre l'avviso è affisso nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza.

**29.2.** L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

**29.3.** In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti/e i/le componenti del Consiglio di Amministrazione e i/le componenti effettivi/e del Collegio Sindacale, se nominati/e. Tuttavia ciascuno/a degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato/a.

La convocazione deve altresì essere rivolta ai/alle rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici, e degli utenti al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui al successivo articolo 39.

## **Art. 30 - Intervento in assemblea e sua valida costituzione**

**30.1.** Ogni Socio iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni e che non sia in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte ha diritto ad esercitare un solo voto qualunque sia il numero di azioni allo stesso intestate.

Ai soci finanziatori si applicano le relative disposizioni previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e/o delibera di emissione, fermo restando che i voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

**30.2.** E' ammessa la rappresentanza di un Socio, purché il/la delegato/a non ricopra la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o altra carica/qualità prevista dalla legge. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.

**30.3.** L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.

I Soci deliberano, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza dei partecipanti.

**30.4.** L'Assemblea convocata per modificare lo Statuto o per sciogliere la Cooperativa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda, con qualsiasi numero di Soci presenti.

Le relative deliberazioni saranno comunque adottate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti o rappresentati

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal/la vice presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo/a, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti o rappresentati.

L'assemblea nomina un/una segretario/a e all'occorrenza, due scrutatori/trici anche non necessariamente tra i soci.

**30.5.** Delle deliberazioni dell'Assemblea dovrà essere redatto il relativo verbale a cura del/la Segretario/a, che sarà firmato dal/la Presidente e dal/la Segretario/a stesso/a.

Nelle ipotesi previste dalla legge il verbale deve essere redatto da un Notaio.

La documentazione relativa alle deleghe ed alle rappresentanze dovrà essere conservata tra gli Atti sociali a cura del Consiglio di Amministrazione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

**30.6.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche se non siano intervenuti, purché prese in conformità alla Legge ed allo Statuto.

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) ove richiesto dalla normativa vigente, e ove possibile in via preferenziale che siano presenti nello stesso luogo il/la presidente ed il/la segretario/a della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al/la presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti e alle intervenute di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Qualora obbligatorio ai sensi della normativa in tema di Impresa Sociale, all'assemblea parteciperanno anche lavoratori e lavoratrici o utenti della società, anche tramite loro rappresentanti, secondo i casi e le modalità che saranno meglio definite in apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea tali da consentire il coinvolgimento e la partecipazione alle decisioni societarie delle categorie previste dalla legge.

### **Art. 31 - Il Consiglio di Amministrazione**

**31.1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, che durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili con i limiti seguenti: almeno un terzo degli amministratori deve essere eletto tra le persone del genere meno rappresentato; almeno un terzo degli amministratori deve essere rinnovato ad ogni elezione; ciascun amministratore è rieleggibile per un massimo di 4 (quattro) mandati anche non consecutivi. Tali limiti di eleggibilità si applicano agli amministratori che verranno eletti dopo l'adozione del presente statuto da parte dell'assemblea straordinaria del 24.3.2022, pertanto dalla data di rinnovo delle cariche dell'anno 2022.

Almeno la maggioranza dei/delle componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci operatori. Non possono essere nominati

alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non espressione di soci cooperatori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di organizzazioni che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale ovvero che esprimano competenze tecniche specifiche ritenute strategiche in sede di elezione.

Qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di legge è obbligatoria l'elezione in seno all'organo amministrativo di almeno un rappresentante dei lavoratori e delle lavoratrici ed eventualmente degli utenti.

La mancata partecipazione non giustificata a 3 (tre) riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà causa di decadenza dalla carica.

**31.2.** I/le componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti/e in base alle candidature direttamente proposte dai Soci in Assemblea.

L'elezione dei/delle componenti del Consiglio eventualmente riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma delle disposizioni contenute nell'apposito Titolo del presente Statuto, nel rispetto dei limiti di legge.

**31.3.** Qualora non abbia già provveduto l'assemblea in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione provvederà ad eleggere scegliendoli fra i propri componenti il/la Presidente ed un Vice Presidente.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per l'attività collegiale degli amministratori. Spetta al Consiglio sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa. In assenza di deliberazioni in merito la carica si intende gratuita. In ogni caso la remunerazione avverrà nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 112/2017 ovvero altro limite di legge.

#### **Art. 32 - Poteri e funzionamento**

**32.1.** Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della società nei limiti delle leggi e del presente Statuto e, più precisamente, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dal presente Statuto o dalla legge non siano espressamente riservati all'Assemblea dei Soci. Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e mutualistiche e delle finalità di interesse generale in quanto Impresa Sociale. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'organo amministrativo ha inoltre il dovere di redigere il Bilancio Sociale, ove richiesto dalla normativa vigente, e sottoporlo ad approvazione dell'assemblea dei soci ed alle altre formalità previste dalla normativa.

Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'assemblea straordinaria, possono essere adottate anche dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 comma 2 del codice civile, secondo i modi di legge: l'istituzione e la

soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

**32.2.** Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, le altre materie previste dalla legge.

**32.3.** Almeno ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

**32.4.** Il Consiglio potrà inoltre nominare procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.

**32.5.** Il Consiglio autorizza la concessione del Marchio Fairtrade, in base agli Standard Internazionali Fairtrade e alle relative procedure, anche in base ad una valutazione etica e del rischio reputazionale delle aziende profit e non profit che ne abbiano fatto richiesta.

**32.6.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, ogni qual volta il/la Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta normalmente con avviso da recapitarsi con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche via PEC a tutti/e i/le componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale - quando nominati/e - almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza a mezzo PEC da recapitarsi almeno due giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

**32.7.** Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei/delle componenti, compreso il/la Presidente. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti/e i/le componenti in carica e l'organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione delle persone partecipanti e la possibilità delle stesse di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il/la Presidente e possibilmente il/la segretario/a, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

**32.8.** Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, eccetto quelle con cui si elegga il/la Presidente e il/la vice presidente che richiedono la maggioranza assoluta. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

**32.9.** Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo. I Verbali saranno firmati dal/la Presidente - o da chi lo/la rappresenta - e dal/la segretario/a, anche non necessariamente appartenente al Consiglio di amministrazione.

**32.10.** In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei/delle componenti mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti/e i/le componenti del Consiglio di Amministrazione, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla propria sostituzione.

**Art. 33 - Il/la presidente ed il/la Vice Presidente - rappresentanza legale**

**33.1.** Al/la Presidente spetta la legale rappresentanza della Società, di cui firma gli atti, anche in giudizio.

Presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, firmandone i relativi verbali; sovrintende lo svolgimento della gestione e dell'attività della Cooperativa. La rappresentanza sociale spetta anche agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega.

In quanto richiesto dalla normativa vigente in tema di Imprese Sociali, non possono assumere la presidenza i/le rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

**33.2.** Il/la Vice Presidente ricopre le funzioni del/la Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

**Art. 34 - Organo di controllo**

**34.1.** Quando obbligatorio per legge, ovvero su scelta societaria, l'assemblea dei soci nomina il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2543 del c.c., che potrà svolgere anche la revisione legale dei conti, ove ricorrano i presupposti di legge.

**34.2.** La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria se richiesta dai possessori di strumenti finanziari partecipativi.

**Art. 35 - Collegio Sindacale**

**35.1.** Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi/e e di due supplenti. Il/la presidente del Collegio Sindacale è nominato/a dai soci.

Qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di legge è obbligatoria l'elezione in seno all'organo di controllo di almeno un/una rappresentante dei lavoratori e delle lavoratrici ed eventualmente degli utenti.

Non possono essere nominati/e alla carica di componente del Collegio Sindacale, e se nominati/e decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. ovvero che siano stati/e sottoposti/e a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Esso dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

**35.2.** Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. In particolare il Collegio Sindacale ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati

indizi della crisi.

Il Collegio sindacale esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui alla normativa vigente.

Il Collegio Sindacale relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

**35.3.** La retribuzione annuale di ciascun/a componente del Collegio Sindacale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**35.4.** Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, ovvero convocare l'assemblea nei casi previsti dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il/la Presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

#### **Art. 36 - Revisione legale dei conti**

**36.1.** Salva diversa delibera dell'assemblea, il Collegio Sindacale esercita anche la Revisione Legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.; in tal caso i/le componenti del Collegio Sindacale dovranno essere in possesso dei requisiti di legge.

**36.2.** In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso o comunque su delibera assembleare ove previsto dalla legge, l'assemblea potrà nominare per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato.

**36.3.** La revisione legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 37 - L'azione di Responsabilità**

**37.1.** L'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale può essere esercitata da Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### **Art. 38 - Regolamenti**

**38.1.** Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

#### **Art. 39 - Coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività**

**39.1.** Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, delle lavoratrici, degli

utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'Organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici, e degli utenti possono non essere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice civile.

## **TITOLO VI**

### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE - PROCEDURA ARBITRALE**

#### **Art. 40 - Scioglimento**

**40.1.** La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, l'organo amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea straordinaria con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 41 in materia di devoluzione del patrimonio sociale.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### **Art. 41 - Devoluzione Patrimoniale**

**41.1.** In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso del capitale versato dai soci Cooperatori, eventualmente rivalutato e i dividendi eventualmente maturati e non distribuiti, nel rispetto dei limiti previsti per le Imprese Sociali (art. 3, comma 3, lettera a, del D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche o integrazioni o variazioni);
- b) il rimborso degli strumenti finanziari, qualora emessi.

#### **Art. 42 - Clausola arbitrale**

**42.1.** Previo tentativo di conciliazione assistita, le controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra componenti dell'organo amministrativo, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la Società in dipendenza del presente Statuto, eccettuate le questioni inerenti diritti indisponibili e quelle per le quali la legge dispone diver-

sa disciplina inderogabile, saranno decise da due arbitri, uno per parte, più un terzo nominati dal tribunale del circondario in cui ha sede la società.

Il collegio arbitrale dovrà iniziare la sua attività entro quindici giorni dalla sua nomina e completarla entro 90 (novanta) giorni da tale inizio.

Il collegio arbitrale avrà funzioni di amichevole compositore ed agirà in modo irrituale. I deliberati del collegio arbitrale sono impegnativi nell'ambito sociale ed inappellabili, salvo diverse norme di legge.

Si applicano comunque le disposizioni in materia di arbitrato stabilite nel D. Lgs n. 40/2006.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### **Art. 43 - Clausole mutualistiche e di non lucratività**

**43.1.** Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le disposizioni di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice civile e le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 59/1992.

La Cooperativa inoltre rispetta le condizioni di non lucratività previste per le Imprese Sociali di cui al D Lgs. 112/17.

#### **Art. 44 - Rinvio**

**44.1.** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società per azioni, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO

Copia conforme all'originale conservato nella mia Raccolta che rilascio  
su supporto informatico per gli usi consentiti dalla legge.  
Stanghella, 14/04/2022

Notaio FEDERICO CRIVELLARI